

IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Giudice Delegato Dr. Giuliana Filippello

Vista la domanda di liquidazione dei beni ai sensi dell'art. 14-ter comma 2 L.3/2012, depositata in data 6.12.2020 da **MALGARA ALESSANDRO**;

Vista la documentazione allegata ed esaminate le integrazioni richieste in data 26.1.2021, 3.2.2021 e 25.2.2021;

RILEVATO CHE

- a) Il ricorrente, nella sua qualità di debitore in stato di crisi da sovraindebitamento, non è soggetto fallibile, avendo assunto obbligazioni in proprio anche se per scopi connessi all'attività imprenditoriale o professionale;
- b) Inoltre, ai sensi dell'art. 7 comma 2 L. 3/2012, non è soggetto, né assoggettabile, a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla suddetta legge, non ha mai fatto prima d'ora ricorso a procedimenti di composizione della crisi, intende fornire tutta la documentazione idonea a ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale e non ha compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi 5 anni;

PREMESSO CHE

la domanda, corredata della relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.) dott. Davide Ridolfi e dott. Walter Galasso, consente di ricostruire le ragioni che hanno portato il Malgara Alessandro ad assumere le gravose obbligazioni che non è stato poi in grado di adempiere e che lo hanno portato a richiedere l'accesso alla procedura di liquidazione.

In particolare il ricorrente nel 2006, sfruttando le conoscenze del cugino e del padre, imprenditore nel settore alimentare, si convinceva ad entrare nella compagine della società Aemme Srl, poi divenuta Fabbrica Industriale Surgelati Italiani Srl, che operava nel settore dei prodotti surgelati senza glutine.

Dopo alcuni anni intervenivano le prime difficoltà, legate a scelte di mercato e di gestione non corrette e seguivano profondi dissidi tra il ricorrente ed il cugino che portavano alla sostituzione di quest'ultimo nella carica di amministratore.



11

Tuttavia la società non è più riuscita a riprendere l'operatività sperata e a produrre i risultati attesi pervenendo nell'anno 2016 al fallimento.

Di conseguenza il Malgara Alessandro veniva a trovarsi senza lavoro e con la richiesta degli istituti di credito di rientrare nelle garanzie prestate.

Nonostante fosse duramente provato dall'esperienza vissuta il ricorrente è riuscito a reinventarsi iniziando una nuova attività nel mondo del marketing e della comunicazione pubblicitaria e nel 2016 fondava insieme al padre la A&G Promosystem di Alessandro Malgara & C. Sas, i cui proventi costituiscono la sola fonte di sostentamento sua e della propria famiglia.

Esaminata la situazione patrimoniale attuale dell'istante può essere confermata la consistenza dell'esposizione debitoria contratta con le banche, con l'erario, con professionisti ed altri enti pubblici per un ammontare complessivo di circa € 1.196.373,00.

La proposta avanzata di coprire parte dei debiti accumulati consisterebbe, secondo il ricorrente, nella liquidazione dell'intero compendio immobiliare del debitore, peraltro già sottoposto a procedura esecutiva immobiliare e nella messa a disposizione come finanza esterna, di un dipinto "San Giuseppe e Gesù Bambino" del pittore Tommaso De Vigilia risalente alla seconda metà del 1400 che i genitori del ricorrente Sigg.ri Giorgio Malgara e Giorgia Barabbino, preoccupati per la situazione del figlio, mettono a disposizione.

Quanto alle entrate che, a fronte della nuova attività intrapresa Malgara Alessandro percepisce, questi dovranno confluire nella liquidazione detratta la somma di € 1800 mensili necessaria per il mantenimento dei figli, per il pagamento dell'affitto della casa coniugale e per il proprio mantenimento (vedi sentenza di omologa della separazione).

Che l'OCC ha attestato la fattibilità della liquidazione del patrimonio;

PQM

DICHIARA

Aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni di **MALGARA ALESSANDRO (CF.MLG LSN 74L18 A794E)** ivi compreso il dipinto "San Giuseppe e Gesù Bambino" del pittore Tommaso De Vigilia risalente alla seconda metà del 1400 conferito come finanza esterna, che dovrà essere stimato nel corso della procedura di liquidazione

NOMINA

Quale liquidatore la dott.ssa Elisabetta Gentili con studio in Ancona;

DISPONE

Che sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;



11



DISPONE

Che a cura del Liquidatore la domanda ed il presente decreto siano pubblicati per estratto sul Registro delle Imprese e sul sito del Tribunale di Ancona e che siano trasmessi ai creditori indicati nella domanda;

ORDINA

La trascrizione del decreto per i beni immobili e per i beni mobili registrati (ove esistenti) a cura del Liquidatore di eventuali beni mobili registrati o immobili che dovessero pervenire nel quadriennio al debitore;

ORDINA

La consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

Ancona, 25.3.2021

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Ancona, li 25/03/2021
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Simonetta Pascucci



Il giudice delegato
Giuliana Filippello

